



CITTA' DI BISIGNANO

(Provincia di Cosenza)

Piazza Collina Castello - Tel. 0984 951071- Fax. 0984 951178

Prot. N. 21181 -

Ordinanza N. 35 -

IL SINDACO

PREMESSO che è consuetudine, in occasione delle festività natalizie e di fine ed inizio anno, fare esplodere nel territorio comunale artifici pirotecnici di vario genere;

CHE tale condotta, arreca nocimento al normale svolgimento della vita di relazione e può dare luogo al verificarsi di fatti lesivi o tragici, in danno delle persone, compromettendo la sicurezza dei cittadini;

CHE tale condotta minaccia anche l'incolumità psico-fisica di tutte le specie animali, domestiche e non, in quanto il fragore dei botti, oltre alla reazione di spavento, li porta a perdere l'orientamento, esponendoli, così, al rischio di smarrimento e/o investimento;

CHE tale condotta arreca inoltre danni economici al patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio connesso al contatto con le sostanze esplosive;

CHE la cronaca ogni anno evidenzia gli incidenti causati dall'uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili);

CHE il frastuono provocato dalla detonazione simultanea di numerosi articoli pirotecnici, specie durante i festeggiamenti di fine anno, può rappresentare copertura anche per l'attuazione di condotte criminali;

TENUTO CONTO

CHE per le strade del territorio comunale sono in programma diverse iniziative, che richiameranno numerose persone, e che l'uso di artifici pirotecnici potrebbe causare danni all'incolumità delle persone e degli animali, danneggiamenti a cose pubbliche e private, nonché pericolo di incendio;

CHE occorre, pertanto, con provvedimento contingibile ed urgente, da adottarsi senza indugio, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica:

- regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, nel periodo dal 20 dicembre 2018 fino al 1° gennaio 2019, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;
- vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi, ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE;

VISTI l'art. 57 del Regio Decreto 18 giugno 1931, N° 773, Part 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, N° 635 e Part. 703 del Codice Penale;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008, emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo N° 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, N° 58 (in particolare gli artt. 3 e 5 relativi alle nuove categorie di classificazione dei prodotti esplosivi, ivi compresi i fuochi, botti e artifici pirotecnici) e le successive modifiche approvate con Decreto legislativo 25.09.2012 N° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

VISTA la circolare 11.01.01 N° 559 del Ministero dell'Interno - Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;
VISTO l'art. 54 del D.L.gs 18.08.2000 N° 267 e s.m.i.;
VISTO l'art. 7 bis del D.L.gs N° 267/2000;
VISTA la L. 24.11.1981 N° 689;
VISTA la L. 24.07.2008 N° 125; **VISTA** la L. 15.07.2009 N° 94;

ORDINA

A partire del 20 dicembre 2018 e fino a tutto il 1° gennaio 2019:

- Il divieto di vendita, in forma ambulante, su tutto il territorio comunale, di ogni tipo di fuochi d'artificio; In particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante.
- Il divieto di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio in luogo pubblico e anche in luogo privato ove possono verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici e su luoghi privati appartenenti a terzi, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'art. 4 Decreto Legislativo 4 aprile 2010, N° 58).
- Il divieto di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con se nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità;
- Ai minori di 14 anni è altresì vietato, ai sensi dell'art. 5 del DD.LL. 58/2010 anche l'acquisto, la detenzione e l'utilizzo dei fuochi di artificio di cui alla Cat. V D/E (ora nella categoria I).
- Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastre solari, luci e vedute e simili, di consentirne a chiunque l'uso per effettuare gli spari vietati dalla presente ordinanza.

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.gs 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria e comporteranno il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della L. N° 689/81 e s.m.i..

L'inosservanza della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, sarà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci).

Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano "declassificati contraffatti" saranno perseguiti a termini di legge.

TRASMETTE

la presente ordinanza - per l'osservanza - a tutte le Forze di Polizia, che potranno, ove necessario per gli accertamenti e per l'individuazione dei trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature e raggi infrarossi o comunque atte all'utilizzo notturno e, comunque, utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l'accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell'interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

DISPONE

- che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Cosenza, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bisignano, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Bisignano e comunque sul sito web istituzionale dell'Ente e sia immediatamente eseguita.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
- Ricorso al TAR della Calabria, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 7 DIC 2018 .-

Il Sindaco
Dr. Francesco Lo Giudice

